

TI_GERICHTE 11.2006.59 vom 9. August 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.59

FR: TI_GERICHTE 11.2006.59 du 9 août 2006

IT: TI_GERICHTE 11.2006.59 del 9 agosto 2006

Regeste

Provvedimenti cautelari in vista di promuovere un'azione possessoria

Erwägungen

E. 2

L'appellante ribadisce che la posa del paletto a confine delle due proprietà intralcia gravemente e durevolmente l'esercizio della servitù. Deplora altresì che i convenuti abbiano modificato unilateralmente, con un atto di illecita violenza, una situazione pacifica fino al luglio del 2005. A suo avviso, in estrema sintesi, sono dati quindi gli estremi per la protezione del possesso e, di conseguenza quelli per l'adozione di provvedimenti cautelari.

E. 3

Nella fattispecie l'istante ha chiesto l'emanazione di provvedimenti cautelari in vista di promuovere un'azione possessoria. Ciò è ammannibile (art. 376 cpv. 2 lett. a con rinvio all'art. 381 CPC; Rep. 1981 pag. 164), ma nulla muta alla circostanza che l'applicazione degli art. 376 segg. CPC soggiaccia – come ricorda il Segretario assessore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un considerevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito. Non senza trascurare che le misure richieste devono conservare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata, l'istante essendo responsabile – per altro – di eventuali danni dovuti a provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo).

E. 4

Nel decreto impugnato il Segretario assessore ha scartato – come detto – sia il presupposto dell'urgenza sia quello del danno considerevole. Nell'appello l'istante sostiene che quest'ultimo requisito sarebbe “comprovato”, ma non si confronta con le ragioni per cui il Segretario assessore ha escluso l'urgenza. Egli non spiega perché occorrerebbe agire senza indugio, ovvero perché non si possa sensatamente pretendere che egli attenda l'esito dell'azione possessoria. Del resto, egli non illustra neppure in che consisterebbe il danno “considerevole” (ovvero rilevante e non agevolmente rimediabile) suscettibile di derivargli in pendenza di procedura. Certo, egli si duole “di subire un grave e irreparabile pregiudizio dall'ostacolo posto (che pregiudica comunque il traffico veicolare esercitato pacificamente sino a quel momento)”, tuttavia non sostanzia alcun detrimento concreto. Sottolinea che “il passaggio veicolare dev'essere ripristinato (dopo parecchi mesi di pregiudizio) e non può attendere la risoluzione dei problemi dei confini fra i due fondi” (appello, pag. 8 a metà), salvo disconoscere che un'azione possessoria tende alla salvaguardia di uno stato di fatto e prescinde da questioni di merito.

E. 5

Nella misura in cui lamenta un'indebita turbativa, censura l'illecita violenza avversaria, invoca l'art. 928 CC e propugna il ripristino della situazione anteriore alla posa del paletto, l'appellante dimentica che argomenti del genere confortano – se mai – il fondamento di un'azione possessoria, non i requisiti di un'istanza di provvedimenti cautelari. Ai fini dell'attuale giudizio essi potrebbero suffragare tutt'al più la parvenza di buon esito insita nella prospettata azione che egli intende avviare. Resta il fatto che sull'urgenza e sul danno considerevole l'istante si limita a reiterare le proprie affermazioni di principio, omettendo di confrontarsi con le ragioni addotte dal Segretario assessore nel decreto impugnato. Ciò non basta per adempiere il prescritto dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. Carente di motivazione, il rimedio sfugge pertanto a ulteriore disamina e va dichiarato improponibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

E. 6

Gli oneri e le ripetibili del sindacato odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. L'appello è irricevibile .
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione a: ; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.